

Riesame per l'assegno di inclusione

In caso di reiezione della domanda di assegno di inclusione, il richiedente può presentare istanza di riesame all'Inps entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, oppure presentare ricorso giudiziario. Lo ricorda l'istituto di previdenza con il messaggio 684/2024, in cui si precisa che dal 27 febbraio, nella sezione del sito Inps dedicata alla procedura

per l'assegno, i richiedenti potranno conoscere il dettaglio delle singole causali di reiezione, oltre allo stato della domanda. Quest'ultima può essere posta "in evidenza" se l'Isce presenta omissioni e/o difformità, o nello stato "di sospensione" se risultano discordanze relative alla composizione del nucleo familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento

DALLA CASSAZIONE PIÙ FORZA AGLI ORDINI

di **Rosario De Luca**

Se c'è ancora qualcuno che mette in dubbio il valore degli Ordini professionali e la conseguente tutela della fede pubblica, ci pensa la Corte di Cassazione a chiarire bene le idee. La tenuta della contabilità, la redazione e il deposito bilanci delle imprese sono attività riservata agli iscritti agli Ordini professionali. Potrebbe apparire scontato ma non lo era per niente. Perlomeno, fino al deposito della decisione della Suprema corte (Sezione II, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495) che fa chiarezza e fissa granitici principi sul ruolo da protagonista assoluto del professionista iscritto a un ordine professionale nella gestione contabile delle aziende.

È evidente come sia stato tenuto nella giusta considerazione il

bilanciamento degli interessi degli attori del rapporto tributario, cioè il contribuente e l'intermediario telematico fiscale. In sostanza, viene data rilevanza alle garanzie provenienti dal lavoro autonomo professionale, rispetto a quelle dell'impresa di servizi. Obbligo di formazione continua, di rispetto del codice deontologico, della tutela della fede pubblica e di assolvimento del dovere di competenza sono per i giudici supremi capisaldi del riconoscimento di professionalità. Stessa cosa non viene riconosciuta ad altri soggetti, per i quali la decisione ritiene di dover individuare la fattispecie del reato di esercizio abusivo della professione. In altre parole, il focus della Cassazione sul codice deontologico rinnova la centralità dello stesso nel sistema

delle professioni liberali ordinarie. Infatti, solo il professionista iscritto all'albo soggiace sia alle obbligazioni civilistiche sia alle norme deontologiche, ulteriore baluardo protettivo del cliente. Il Supremo Collegio individua l'abusivismo, penalmente sanzionato dall'articolo 348 codice penale, anche nello svolgimento di attività non rientranti nel perimetro di competenza delle professioni ordinarie. Detti servizi sono "relativamente liberi" e possono essere prestati da chiunque, solo ove occasionali e gratuiti. Viceversa, nel caso in cui essi vengano svolti in modo continuativo, organizzato e remunerato, gli stessi dovranno promanare da un professionista iscritto nell'albo. Gli elementi dell'organizzazione e della remunerazione, infatti, danno luogo all'apparenza di un legittimo esercizio professionale e impongono la tutela dell'affidamento del cliente. Da ciò ne deriva un rafforzamento delle attività del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, fortemente impegnato nel contrasto all'esercizio abusivo della Professione. Al di là della riserva in materia di adempimenti di lavoro e previdenza, contenuta nell'art. 1, comma 1, legge 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), la Suprema corte amplia dunque la tutela del contribuente e dell'imprenditore anche ai rapporti fiscali e contabili. Tenuta delle scritture contabili obbligatorie, redazione delle dichiarazioni dei Redditi, formazione e deposito dei bilanci sono prestazioni considerate necessariamente assolvibili professionalmente solo da chi possa dimostrare di possedere i requisiti tipici di un iscritto a un Ordine Professionale. Da qui ne scaturisce un ostracismo ermeneutico assoluto dell'equiparazione dei soggetti non titolati con gli esercitanti le professioni liberali ordinarie.

*Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro*

© RIPRODUZIONE RISERVATA